



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

109. Essendo nate diversi &c. Editto concernente le provisioni, e Taffe
sopra gl'Istromenti, che si devono portare all'Archivio Urbano.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74849)

CIX.

Editto concernente le provvisioni, e Tasse sopra
gl'Istromenti, che si devono portare
all'Archivio Urbano.

LORENZO CORSINI *Arcivescovo di Nicomedia, e Protonotario Apostolico, Referendario dell'una, e l'altra Segnatura, e Tesoriere Generale di Nostro Signore, & della Reverenda Camera Apostolica.*

Taxa Archivii Urbani.

Essendo nate diverse controversie sopra le provvisioni, e Tasse degl'Istromenti, che devono portarsi all'Archivio Urbano, esaminata perciò la materia avanti di Noi anco nella piena Congregazione Camerale in più contraddittorii, e sessioni con l'intervento, & informazioni in scritto, & in voce, tanto per parte delli Notari deputati da tutti i Tribunali di Roma, quanto dell'Archivista, si sono stabilite, e fermate le dette Tasse, e provvisioni secondo i Capi infrascritti, che fattane relazione a Nostro Signore d'ordine espresso della Sanità Sua, e per autorità del Nostro Offizio notificiamo, e pubblichiamo con il presente Editto, imponendone la precisa, & inviolabile osservanza, confermando nell'istesso tempo tutti gl'altri Bandi, Editti, & Ordini pubblicati per il buon Governo del medesimo Archivio Urbano sotto le pene contenute in essi, in quanto però non siano diversi, o contrarii alle medesime nuove Tasse, e provvisioni del tenore, che segue.

Pro Testamentis inter extraneos, & mixtis.

Primo. Per il Testamento fatto trà gli Estranei, o Trasversali, si paghi un grosso per ogni cento scudi per tutto l'Asse ereditario, compresi non solo li beni di Roma, mà tutti gl'altri ancora esistenti in qualsivoglia luogo, tanto dentro, quanto fuori dello Stato Ecclesiastico, e questa Tassa si paghi dagli Eredi, o pure in caso, che l'Erede non vorrà valersi del Testamento, si paghi da Legatarii, o da altri, che vorranno valersene con facoltà di ripetere pro rata dagl'altri interessati, e quando la Tassa sarà stata pagata una volta per l'intero, o dall'Erede, o da Legatarii, o da altri, non potrà più esigersi in modo alcuno, e se in detto Testamento sarà lasciata parte de' beni, o parte dell'Eredità all'Ascendenti, o a Descendenti d'esso Testatore, in tal caso per la porzione a medesimi lasciata, dovrà solamente pagarsi la Tassa nella forma, che si dispone nel seguente Capitolo trà gl'Ascendenti, e Descendenti, e per le quietanze doppo soddisfatta interamente la Tassa del Testamento, o altra disposizione principale, non passando l'atto il valore di scudi cento, debba pagarsi un grosso, e passando scudi cento debba pagarsi un giulio per ciascuna quietanza, e non più, il che s'intenda haver luogo anco ne due seguenti Capitoli.

Inter Ascendentes, & Descendentes, & mixtis cum Transversalibus, & locis Pii.

2. Per il Testamento trà gl'Ascendenti, e Descendenti, siano questi uno, o più istituiti, e legatarii, & ancorche non fossero nel primo grado di succedere, e si trattasse d'istituzioni, o legati in favore d'Ascendenti, o Descendenti femine, escluse per Statuto ad intuito de' maschi, si paghi un grosso per cento, purché fra tutti non si passi la somma di due scudi, mà essendovi istituzione generale, o particolare, come ancora essendovi legati, o altra disposizione a favore d'Estranei, Trasversali, o luoghi Pii, debbano i medesimi Estranei, Trasversali, o luoghi Pii per la rata d'ogni emolumento a loro beneficio pagare un grosso per cento fino a qualsivoglia somma, o detta Tassa, come si è provisto nel Capitolo antecedente, si paghi dall'Eredi, o pure quando loro non volessero valersi del Testamento, si paghi da legatarii, o altri, che volessero valersene con facoltà di ripetere pro rata dall'interessati, e se il Testamento doppo chiamati i Descendenti, o Ascendenti, contenesse fideicomissi, o sostituzioni a favore d'Estranei, Trasversali, o luoghi Pii, venendo

il caso, che tali fideicomissi, e sostituzioni si purificassero, debba per la prima volta solamente, che ciò seguirà pagarsi la Tassa del Testamento, o disposizione trà gl'Estranei, o Trasversali, dedotta però quella rata, che gl'Ascendenti, o Descendenti havevano già pagata dal principio nell'Archiviazione.

3. Per il Codicillo si paghi un giulio solamente, quando sarà stato archiviato il Testamento, e pagata di esso la Tassa, mà non essendo pagata la Tassa del Testamento, si paghi per Codicillo in capite, come si pagarebbe per il Testamento con la sudetta distinzione de' Descendenti, & Estranei.

4. Per la donazione semplice, e pura inter vivos, causa mortis, o altra ultima volontà, e disposizione, si paghi, & osservi la Tassa assegnata, e rispettivamente dichiarata come sopra per li Testamenti, e per le donazioni onerose, e condizionali si deduca in diminuzione della medesima Tassa, la quantità, che potrà rilevare il peso, e la condizione ad arbitrio di Monsignor Illustrissimo Tesoriere. In ordine poi alle donazioni accessorie per via di clausole generali nelle concordie, vendite, permuta, o altri simili contratti, non si paghi a loro riguardo cos'alcuna, mà s'attenda la sola Tassa del contratto principale. E quanto alle renuntie, e donazioni negl'Istromenti, e quietanze dotali, o a causa d'entrare in Religione rispetto a i beni, de quali il Renunciante, e Donante si trovasse attualmente in possesso, o in dominio, debba osservarsi la Tassa delli Testamenti, o donazioni pure, e semplici come sopra. E rispetto alli beni, e ragioni, de quali il Renunciante, o Donante non si trovasse in possesso, o in dominio, non debba pagarsi cosa alcuna oltre la Tassa delle Doti, e rispettivamente del contratto, che cade sopra la somma meramente incerta, & eventuale.

5. Per l'Istromento dell'insinuazione della donazione si paghi un giulio solamente, quando la donazione sia stata archiviata, mà non essendo stata archiviata, si paghi per l'insinuazione la Tassa, che si pagarebbe per gl'Istromenti perpetui fino a due scudi.

6. Per la vendita, e dazione in solutum di cose immobili, e stabili, etiam con il patto redimendi semper, & quodcumque, si paghi la Tassa d'un grosso per cento, mà non si passi scudi otto.

7. Per la retrovendita, e retrocessione di cose immobili, e stabili, si paghi parimente la Tassa d'un grosso per cento, mà non si passi scudi otto, ogni volta però, che la retrovendita, o retrocessione non siega in vigore del patto redimendi ad tempus limitatum, poichè in questo caso la Tassa non dovrà eccedere scudi due.

8. Per le cessioni, e renuncie di cose immobili, e stabili, e loro retrocessioni, si paghi parimente la Tassa d'un grosso per cento fino a scudi otto, quando però le cessioni, o rinuncie siano fatte con il prezzo equivalente, mà non essendovi prezzo equivalente, s'osservi la Tassa degl'Istromenti perpetui, che non passa scudi due.

9. L'assegnazione, e fondo, che si fa de' beni stabili nell'erettione de' Monti Baronali non si deve in modo alcuno archiviare.

10. Per la surrogazione de' stabili, o censì, o pure de' luoghi de' Monti in luogo de' stabili, o censì, si paghi un grosso per cento, mà non si passi scudi due.

11. Per la permuta di cose immobili, e stabili si paghi un grosso per cento, mà non si passi scudi otto, e si esiga questa Tassa una volta solamente, calcolando i Beni, che si permutano da una parte solamente, e non da ambedue le parti.

12. Per il Censo perpetuo si paghi la Tassa d'un grosso per cento, mà non si passi scudi otto, e per li censì vitalitii non si paghi cosa alcuna.

13. Per la retrovendita, & estinzione del Censo perpetuo, si paghi un grosso per cento, mà non si passi scudi otto, e questo s'osservi ancora in quelle estinzioni, che si mettono in mar-

Pro Codicillis.

Pro donationibus.

Renunciationibus Novitiorum.

Insinuatione.

Venditione, & datione in solutum.

Retrovenditione, & retrocessione.

Cessione, & renunciatione.

In erectione Montium Baronialium. Subrogatione stabilium.

Permutationibus.

Censibus.

Extinctione Censuum.

	gine dell'Istromento del Censo, per le quali si dovrà pagare la Tassa come sopra. Ma per l'estintioni, che si fanno unico contextu del Censo, come succede, quando si crea un Censo per estinguere un'altro, non si paghi cos'alcuna, considerandosi in questo caso l'atto principale dell'imposizione del Censo, e non l'estintioni, che si fanno nel medesimo Istromento.	mente alla Persona del Testatore, e non dell'Erede gravato.	
Transfazione, & concordia.	14. Per la transfazione, e concordia di cose immobili, e stabili si paghi un grosso per cento, ma non passi scudi due, come negl'Istromenti perpetui, purché nella transfazione non vi sia dazione in solutum fatta con prezzo equivalente di alcun stabile, d'altro effetto non dedotto in lite, nel qual caso si osservi la Tassa delle compre, e vendite fino a scudi otto.	27. Per l'Inventario de Beni fideicommissarii, e possesi di essi con le ricognizioni in Dominum, e procure fatte per Chirografo, si osservi la Tassa, come al num. 22. 24. & 25.	Inventario di chi.
Feudo, emphyteusi, livelli.	15. Per li feudi, emphyteusi, livelli, & altri contratti censuali si paghi un grosso per cento, ma non si passi scudi due, regolandosi l'annuo frutto, o sia Canone, Livello, Censo, o riposta alla ragione di tre per cento.	28. Per la Tutela, e Cura, o conferma di essa, tanto in virtù del Testamento, come ab intestato, si paghi un giulio solamente.	Tutela, & Cura.
Istromento dotale.	16. Per l'Istromento dotale si paghi un grosso per cento, ma non si passi scudi due, non comprese però le Doti, o sussidii Dotali, che non eccedono scudi cento, per le quali non dovrà pagarsi cos'alcuna.	29. Per l'emancipazioni, arrogazioni, & adottioni di Persone Nobili, o ricche si paghi un scudo solamente, come si pratica negl'Istromenti, che non hanno certa somma, e nelle persone povere, e di bassa condizione, due giulii.	Emancipazione, arrogazione, adozione.
Quietanza dotale.	17. Per le quietanze Dotali si paghi un grosso per cento fino a scudi due come sopra, ancorché vi fossero inferti li Capitoli Matrimoniali fatti per scrittura privata, alli quali non si dovrà havere niun riguardo, e si esigerà una sola Tassa per la quietanza.	30. Per il Juspatronato, & erectione di Capellanie si paghi un grosso per cento, ma non si passi scudi due.	Jurepatronatus, & erectionibus.
Ratificazione Capitulum	18. Per la semplice ratifica di Capitoli matrimoniali fatti per scrittura privata, si paghi una sola Tassa per la Dote contenuta in detti Capitoli fino a scudi due, e non più.	31. Per l'obbligo perpetuo sopra cose immobili, e stabili si paghi un grosso per cento, ma non passi scudi due.	Obbligazione perpetua.
Patrimonio Presbyteriali.	19. Nell'assegne de' Patrimonii Sacri con la Translatione del dominio in perpetuo, e così transitorie all'Eredi del Promovendo s'attenda la Tassa delli Testamenti, e delle Donazioni, & all'incontro in quelle a vita, o finché il Promovendo sia provisto di competente Beneficio, si paghi la detta Tassa per metà.	32. Per la quietanza d'obbligo perpetuo, ovvero dipendente da cose immobili, e stabili tanto per il capitale, come per li frutti, si paghi un grosso per cento, ma non si passi scudi due.	Quietanza in dicta.
Adizione hereditaria ex Testamento.	20. Per l'adizione d'eredità in virtù di Testamento si paghi un giulio solamente, ancorché vi sia inferto il Chirographo di Procura.	33. Per le compre, e vendite de luoghi de monti, tanto liberi, quanto vincolati, etiam cum pacto redimendi, non compresi però mai i rogiti, che si fanno da Segretarii di essi monti, quali non sono soggetti alla presente Tassa, dovrà osservarsi la Tassa di un grosso per ogni cento scudi del prezzo, ma non si passi otto scudi, come si osserva nelle compre, e vendite di stabili, quanto però a gli altri contratti, o distratti sopra detti luoghi de monti, i quali non siano di compra, e vendita, non doveranno in modo alcuno archivarsi.	Emptione, & venditione locorum Montium.
Inventario.	21. Per l'Inventario, e descrizione de Beni Ereditarii, che si fanno dagl'Eredi, & altri in virtù di Testamento, come sopra, si paghi un giulio solamente, ancorché l'Inventario fosse diviso in più sessioni, essendo in tal caso un Inventario solo, e non più.	34. Per il possesso de Beni stabili, o immobili preso in vigore della clausola del Costituto apposta nell'Istromento di vendita, cessione o altro Istromento perpetuo, si paghi un giulio solamente, ma se la vendita, o cessione non sarà stata archiviata, si paghi in questo caso un grosso per cento scudi, ma non li passi scudi due.	Possessione stabile in vigore Istromenti.
Possessione in vigore Testamenti.	22. Per il Possesso in virtù d'alcun Testamento, o altra simile disposizione, benché pigliato in diversi luoghi, se sarà preso in un giorno per gli atti del medesimo Notaro, si paghi un giulio solamente, se poi sarà preso in diversi giorni, e per giatti di più Notari non rogati in solidum, si paghi un giulio per ciascun giorno, o vero rispettivamente per ciascun Notaro rogato.	35. Per il possesso poi di cose immobili, e stabili, Censi, Canoni, e simili preso in virtù di qualsivoglia sentenza, decreto, o mandato di Giudice, si paghi un grosso per cento fino a scudi due, secondo il valore de Beni, sopra de quali si prenderà il possesso, eccettuati però li Possessi, che piglieranno sopra luoghi de monti, e li Possessi, che non trasferiscono il dominio, per i quali non si dovrà pagare cosa alcuna, come non soggetti all'Archivio.	Vigore sententiarum.
Adizione hereditaria ab intestato.	23. Per l'adizione d'eredità ab intestato, si paghi un grosso per cento, ma non si passi scudi due, e per la Procura inferta per Chirografo non si paghi cosa alcuna.	36. Per l'obbligo de restituendo prioribus, & posterioribus, ancorché di poca somma, si paghi a ragione di un grosso per cento, ma non si passi due scudi, e per la quietanza convenuta in detto obbligo de restituendo, non si paghi cosa alcuna, considerandosi, come dipendente, & accessorio.	Obbligazione de restituendo.
Inventario ab intestato.	24. Per l'Inventario de Beni Ereditarii ab intestato, quando non sia stata pagata la Tassa dell'adizione dell'Eredità si paghi un grosso per cento, ma non si passi scudi due, ma pagata la Tassa dell'adizione dell'Eredità si paghi un giulio solamente.	37. Per qualsivoglia consenso di liberatione d'Ipoteca sopra stabili, censi, e crediti perpetui, si paghi un grosso per cento, ma non passi scudi due.	Consensus liberationis ab hypotheca.
Possessione, & recognitione in Dominum.	25. Circa li possesi, e recognitione in Dominum, accessorie alli medesimi si proceda come sopra al Cap. 22.	38. Per il consenso d'investimenti in censi, o stabili, o luoghi de Monti convenuti tra le parti per Istromento, si paghi un giulio solamente.	Consensus reinvestimenti.
Adizione hereditaria in vigore fideicommissi.	26. Per l'adizione dell'Eredità in virtù del fideicommissi rispetto alli Estranei, e Trasversali, oltre il caso provisto di sopra al Cap. 20. si paghi un grosso per cento scudi, nè si paghi cosa alcuna per la Procura inferta in detta adizione, e si consideri l'Estraneità, o Trasversalità relativa-	39. Per ogni contratto di locatione, di saldo de Conti, o qualsivoglia altro contratto, che passi anni nove, eccettuati li contratti vitalitii, si paghi, come sopra, un grosso per cento, ma non si passi scudi due.	Contractibus temporaneis.
		40. Per ogni contratto perpetuo, tanto nominato, come innominato, o dipendente da tutti, e singoli contratti espressi di sopra, fatti però sopra cose stabili, & immobili, si paghi un grosso per cento, ma non passi scudi due.	Perpetuis.
		41. Per le polize private continenti contratti perpetui, si osservi la Tassa nel modo, e forma, che si è detto di sopra, per gli Istromenti, quan-	Apochis privatis.

Contractu
super im-
mobilibusProcura-
tionis
mandato.Chirogra-
pho Pro-
cura.Procura-
tionis
mandato
extra Sta-
tum.Compromis-
so.Instru-
mento Pa-
cis.Nomina-
zione ad
Beneficia,
& posses-
sione.Copia In-
strumenti
pro Archi-
vio.Lectura
Instru-
menti exi-
stentis in
Archivio.

1696.

do però le parti vogliono archivarle, non altrimenti.

42. Per il contratto perpetuo fatto per Istromento, o polizza privata sopra cose immobili senza espressione di somma, perchè non ne sia capace, o perchè così siano d'accordo le Parti, si paghi un scudo solamente.

43. Per ogni sorte di mandato di Procura, anche si facesse per semplici Chirografi con la recognitione però della mano, si paghi per l'averire un giulio, eccettuati però quelli ad lites, in Urbe tantum, e quelli, che in qualsivoglia modo concernono l'interesse della Reverenda Camera, o che sono fatti da Signori Cardinali, e da Signori Chierici di Camera, o altri Camerali; E circa il passato debba pagarsi la medesima Tassa per tutte quelle specie dell'istessi mandati di procura, nelle quali apparirà haver alcune volte effatto li Notarii il giulio dell'Archivio.

44. Per il Chirografo di Procura, che s'inferisce nell'Istromento spettante all'Archivio, non si paghi cosa alcuna.

45. Per il mandato di procura di qualsivoglia sorte fatto extra Statum, per Istromento pubblico, del quale se ne pigli breve Sommario in Archivio, si paghi un giulio solamente, ma essendo fatto per Chirografo, o per epistola si paghi un giulio di più carta per mercede della registrazione di esse de verbo ad verbum nel libro delle procure extra Statum, che si tiene nell'Archivio, come si è praticato sin hora.

46. Per li compromessi con li laudo sopra cose stabili, si osservi la Tassa degli Istromenti perpetui sino a due scudi.

47. Gli Istromenti delle Paci si devono archiviare.

48. Per gli Istromenti delle nomine, e presentazioni a Beneficii, come per i possessori de' medesimi Beneficii si paghi un giulio solamente.

49. Per la Copia, che v'è rimessa in Archivio di ciascun Istromento spettante all'Archivio, eccettuate le procure ad exigendum, & ad lites extra Urbem, delle quali sene prende breve Sommario, come si è detto delle procure extra Statum, si paghi al Notaro un giulio per carta di originale, quale sia almeno di righe ventidue, e sillabe ventidue per ciascuna riga da riconoscersi in caso di discordia tra le Parti dal Revisore, pro tempore, di detto Archivio Urbano conforme si dispone nelle vecchie provisioni al Cap. 35.

50. Finalmente per la lettura degli Istromenti, o Polize esistenti in detto Archivio, non si paghi cosa alcuna, non ostante qualsivoglia abuso in contrario.

Vogliamo per tanto d'ordine di Sua Santità, che li sopradetti Capitoli debbano essere da tutti quelli a chi spetta inviolabilmente osservati, e che il presente Editto affisso, e pubblicato ne' luoghi soliti, e consueti di Roma, habbia forza, come se fosse stato a ciascheduno personalmente presentato. Dato dal Palazzo della nostra solita residenza, questo di 30. Settembre 1696.

L. Arcivescovo di Nicomedia Tes. Gen.

Innocentio Meola Commiss. Gen.

Francesco Antamoro Segret. e Canc. della
Rev. Cam. Apost.

Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum Editum affixum, & publicatum fuit ad Valvas Principis Apostolorum, Curia Innocentiana Montis Cavoris, in acie Campi Florae, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Franciscum Antonium Simoncellum Apostolicum Cursorem.

Pro D. Mag. Curs. Jo. Baptista de Comitibus.

Editto sopra la total Prohibitione d'ogni sorte di Quattrini di Rame Forastieri.

PALLUZZO Vescovo di Palestrina Cardinal Altieri della S. R. C. Camerlengo.

A Ncorche per oviare all'intollerabil abuso, e disordine sopra l'introduzione, e smaltimento tanto in Roma, che nello Stato Ecclesiastico de' Quattrinacci Forastieri, ne fosse stato da Nostri Predecessori, con più, e diversi Bandi, proibito l'Uso, e particolarmente con Bandi pubblicati sotto li 1. Settembre 1615. e 2. Agosto 1629. fossero affatto prohibiti tutti li Quattrinacci battuti in qualsivoglia Zecca Forastiera, eccettuati quelli battuti nelle Zecche di Bologna, e Ferrara, quali solamente si fossero potuti spendere in dette Città, e nella Provincia di Romagna, e dette Prohibitioni fossero state poi rinnovate con altri Editti pubblicati sino al 1673. Nondimeno per impedire una così pernicioso introduzione de' Quattrini sudetti, e per togliere al possibile ogni strada, e modo a chi per privato interesse, e con illecito guadagno, in pregiudizio del Publico Commercio, poco curando le Pene nelli sudetti Editti comminare, procurava una simile introduzione, fosse con Bando da Noi pubblicato sotto li 18. Maggio 1677. dichiarato, che ciascun Quattrino di qualsivoglia sorte, e Lega, ancorche di puro Rame, battuto tanto nelle Zecche Forastiere, quanto in Bologna, e Ferrara, dovesse riputarsi del Valore di un mezzo Quattrino Papale, e non più, e che non potessero in auverire spenderli, ne darli, se non in maniera, che ogni due di essi Quattrini venissero computati alla ragione di uno de' Quattrini Papali, talmente, che in Roma, & in tutti li Luoghi, Castelli, Terre, e Città, tanto mediatamente, che immediatamente sottoposte alla S. Sede, non si potessero in qualsivoglia modo, nè per qualunque pretesto, e causa spenderli, nè contrattarsi li detti Quattrini Forastieri, e di Bologna, e Ferrara, se non per la metà meno del Valore, per cui sin dall'hora erano stati generalmente spesi, e contrattati: Essendosi in oltre poi con altro Editto parimente da Noi pubblicato sotto li 16. Aprile 1678. specificato, quali fossero li Quattrini, che per esser di buona Lega si permetteva spenderli per mezzo Quattrino Papale, che erano li Quattrini di Bologna, e Ferrara, quelli di Francia, quelli di Venetia detti Soldini, e quelli della Mirandola, e successivamente anco il simile rinnovato con altri Editti pubblicati sotto li 14. Agosto 1693. & in ultimo luogo sotto li 7. Aprile del corrente Anno.

§. 2. Vedutosi tuttavia, che con tali Editti, e Provisioni, non solo non si è potuto riportare l'intento, & il fine per il quale sono stati pubblicati, ma quel che è peggio, si è dato luogo alla temerità di molti, che posposto ogni stimolo di coscienza, & ogni riguardo del danno del Publico al lor privato, e dannabile interesse, si sono fatti lecito nell'atto della Publicatione delli sudetti ultimi Editti, e nel tempo a loro prossimo, di far grosse raccolte delli detti Quattrini anco per le Città, Terre, e Luoghi dello Stato, pigliandone a due per uno, e smaltendoli poi con il tratto, e beneficio del tempo ad uno per uno, E volendosi in ogni conto porre il dovuto rimedio ad un tale inconveniente, radunarsi più volte a questo effetto in Casa di Monsignor Illustrissimo Presidente della Zecca una Congregazione Particolare deputata specialmente dalla Santità di Nostro Signore.

§. 3. Quindi è che d'ordine espresso datoci a bocca dall'istessa Santità di Nostro Signore, a cui preme sommamente la cura di levare in tutto, e per tutto un simile abuso, e per l'Autorità del Nostro Ufficio di Camerlengo, e Risolutioni prese in detta Congregazione; Ordiniamo, & espressa-

CX.

Monetæ
ærea alieni
Status
eliminatur.